

INFORMATIVA GENNAIO 2024

1) DEVO FARE LA VERIFICA DI MESSA A TERRA?

Tutte le attività che abbiano all'interno un lavoratore sono obbligate a far eseguire le verifiche periodiche dell'impianto di terra, ogni 5 anni o ogni due anni a seconda dell'attività svolta, successivamente alla denuncia che deve essere fatta entro 30 giorni dall'inizio dell'attività (dalla emissione della dichiarazione di conformità). Responsabile di far eseguire le verifiche periodiche è esclusivamente il datore di lavoro, che si deve rivolgere solo ad organismi Abilitati, l'elettricista di fiducia non può fare le verifiche, può occuparsi solo della normale manutenzione. Ogni datore di lavoro deve procedere sia alle verifiche periodiche dell'impianto di terra ai sensi del DPR 462 del 2001 (e conservare i verbali di verifica) che della normale manutenzione dell'impianto elettrico (e riportare i risultati su apposito registro) ai sensi dell'art. 86 del D.Lgs. 81/08.

In assenza di verifiche, l'ASL o l'Ispettorato del lavoro, potrebbero procedere a sanzioni.

Per effettuare la verifica, oltre che la denuncia, servono anche: dichiarazione di conformità dell'impianto elettrico e progetto. La dichiarazione di conformità equivale a tutti gli effetti all'omologazione dell'impianto, se assente o smarrita, essa può essere sostituita da una DIRI (dichiarazione di rispondenza), redatta da un tecnico iscritto all'albo da almeno 5 anni.

Ad ogni verifica è obbligatorio comunicare all'Inail il nome dell'Organismo Abilitato a cui si è affidato l'incarico. Nel DPR 462 i condomini vengono assimilati a luoghi di lavoro solo se hanno alle proprie dipendenze un lavoratore; se in un condominio ci sono anche luoghi di lavoro, sia il condominio che ogni attività, devono far verificare il proprio impianto di terra.



2) CHE PROBLEMI CI SONO A LAVORARE SEDUTI?

Può essere dannoso e pericoloso per la salute. Il datore di lavoro è responsabile dell'organizzazione del posto di lavoro, il personale deve cooperare con il datore di lavoro e proporre eventuali misure di miglioramento. Lo stare seduto può creare problemi se si rimane seduti per più di 4 ore, non ci si può alzare ad intervalli regolari, la sedia e il pianale o il tavolo di lavoro non sono adeguati alla statura e all'attività del lavoratore. Ci si affatica di più se si è costretti ad assumere posture innaturali, il materiale di lavoro e/o gli elementi di comando non sono a portata di mano, si deve tenere la testa in posizione scomoda, lo spazio per gli arti è insufficiente. Le conseguenze possono essere problemi circolatori e dolori in varie parti del corpo. Abbiamo elencato i pericoli quindi è facile individuare anche le correzioni da apportare alla postazione di lavoro e alle lavorazioni, per tutelare i lavoratori.



3) QUANDO SCADE IL CORSO PER PREPOSTO?

L'articolo 37 del D.Lgs. 81/2008, **nuovo comma 7-ter** dice: "per assicurare l'adeguatezza e la specificità della formazione, nonché l'aggiornamento periodico dei preposti ai sensi del comma 7, le relative attività formative devono essere svolte interamente con modalità in presenza e devono essere ripetute



con cadenza almeno biennale e comunque ogni qualvolta ciò sia reso necessario in ragione dell'evoluzione dei rischi o all'insorgenza di nuovi rischi". Ne consegue che non possono trascorrere più di 2 anni tra un corso e quello successivo. Vediamo quali sono i punti introdotti dalla Legge di Conversione n. 215/2021 rispetto alla figura del preposto:

1. In quanto norma sanzionata penalmente, questa non può avere valore retroattivo - vietando la Costituzione norme penali retroattive.
2. Introduzione dell'aggiornamento biennale per la formazione dei preposti, in sostituzione di quanto in vigore precedentemente con l'Accordo Stato Regioni del 21/12/2011 (quinquennale).
3. Decade la possibilità di svolgere le prime 4 ore del corso preposti in e-learning (inclusi gli aggiornamenti), come da integrazione del comma 7-ter dell'art. 37 del D.Lgs. 81/08.
4. La modalità streaming/videoconferenza viene equiparata alla formazione in presenza (Legge 52 del 19 maggio 2022).
5. L'obbligo del mancato aggiornamento biennale dovrebbe essere sanzionabile solamente a partire dal 21/12/2023. Il fatto è avvalorato dalla **Circolare n. 1/2022 dell'INL**, che ha fornito indicazioni agli ispettori circa il non sanzionamento del mancato aggiornamento biennale entro il nuovo Accordo Stato Regioni. Ricordiamo ancora una volta la scadenza dell'aggiornamento preposti in data 21/12/2023: riferimento temporale di 24 mesi dall'entrata in vigore della Legge di conversione n. 215/2021 (data del 21/12/2021). Quindi devono provvedere coloro che hanno fatto il corso intero o di aggiornamento volto prima del 21/12/2021 e con scadenza quinquennale previste oltre il 21/12/2023.

Per chi non avesse ancora provveduto, 12 gennaio 2024 Studio Protecno ha organizzato un corso di aggiornamento per preposto, per informarli sulle novità normative e di indirizzi della giurisprudenza.

4) ESTERNALIZZAZIONE DI SERVIZI LOGISTICI

Quando un datore di lavoro affida lavori, servizi e forniture ad altre imprese o cooperative, oltre degli aspetti civilistici, si deve preoccupare anche delle interferenze, perché non perde la sua posizione di



garante dell'incolumità fisica di tutti coloro che contribuiscono alla realizzazione del suo programma lavorativo e produttivo. Nell'appalto o subappalto di attività di logistica e magazzinaggio, i lavoratori sono addetti allo scarico delle merci e loro movimentazione.

Deve essere presente sempre un preposto e devono essere noti obblighi e divieti, nonché norme di comportamento sia per la gestione del lavoro che delle interferenze tra lavoratori di ditte diverse.

La segnaletica orizzontale e verticale, nonché avvisi e istruzioni esposti in vari punti, sono fondamentali (questi ultimi devono essere consegnati in forma scritta a tutti i lavoratori).

Le procedure di sicurezza devono essere riportate nel DUVRI, documento unico di valutazione dei rischi interferenziali.

5) TRANSPALLET MANUALI

Si tratta di attrezzature manuali o elettriche per il quale il datore di lavoro deve fornire al lavoratore adeguata informazione formazione e addestramento. Essi possono essere utilizzati solo su superfici lisce e piane, indossando scarpe antinfortunistiche e per carichi che permettano comunque la visuale andando in avanti (solo per le manovre è consentita la marcia all'indietro). Con riferimento al

transpallet elettrico occorre sempre verificare ad inizio turno il corretto funzionamento dei dispositivi presenti a bordo e in particolare della chiave di accensione, dell'avvisatore acustico e dell'interruttore di direzione di marcia.



6) LE SCHEDE DI SICUREZZA DEI PRODOTTI CHIMICI

Tutte le Sds devono essere aggiornate al Regolamento UE n° 2020/878; lo scopo delle Sds è quello di informare il lavoratore in merito ai pericoli, alle corrette modalità di stoccaggio, utilizzo e smaltimento di una sostanza o miscela classificata come pericolosa. Le Sds permettono al datore di lavoro a valutare e adottare misure per ogni rischio e agli utilizzatori di adottare

le misure necessarie a proteggersi. In caso di prodotti non pericolosi i prodotti non sono obbligati a fornire una Sds ma devono comunque fornire un foglio informativo per permettere agli utilizzatori di utilizzarli in maniera corretta.



7) LAVORATORE SENZA FORMAZIONE E MANSIONI NON ATTRIBUITE

La sentenza n° 45136 del 09/11/23 non è esorbitante la condotta del lavoratore, rispetto alla sfera di rischio governata dal datore di lavoro, se l'infortunio accadutogli si è verificato nell'ambito di mansioni non attribuitegli ma esercitate costantemente di fatto e senza formazione. Un

lavoratore assunto come autista faceva spesso manutenzioni su autocarri senza che fosse stato adeguatamente formato, e un giorno il mezzo gli è caduto addosso schiacciandolo. Secondo la Suprema Corte il datore di lavoro avrebbe dovuto evitare l'instaurarsi di prassi di lavoro non corrette e quindi fonte di pericolo. L'autista non avrebbe dovuto fare il meccanico ma solo segnalare il guasto, non conta niente se in passato il lavoratore aveva svolto la mansione di meccanico. Il datore di lavoro ha per lungo tempo permesso mansioni non ufficiali e nel caso in oggetto è stato ritenuto interamente colpevole per infortunio accaduto.





CORSI DI FORMAZIONE

Descrizione	Destinatari	Periodo
Corso per lavoratori, parte generale per tutte le imprese (ai sensi dell'art. 37 del D. Lgs. 81/08 e dell'Accordo Stato Regioni del 21/12/11)	Lavoratori appena assunti o comunque privi di formazione sulla sicurezza nei luoghi di lavoro	In e-learning su piattaforma Protecno
Corso per lavoratori, parte specifica SOLO RISCHIO BASSO (ai sensi dell'art. 37 del D. Lgs. 81/08 e dell'Accordo Stato Regioni del 21/12/11)	Lavoratori appena assunti o comunque privi di formazione sulla sicurezza nei luoghi di lavoro	In e-learning su piattaforma Protecno
Corso intero per RSPP in aziende a basso medio e alto rischio (ai sensi dell'Accordo Stato Regioni del 21/12/11)	Datore di lavoro che assume l'incarico di RSPP per la propria azienda	Inizio 10/01/24
Corso intero per RLS aziendale (ai sensi dell'art. 37 del D. Lgs. 81/08)	Lavoratore dipendente eletto dagli altri lavoratori	Inizio 10/01/24
Corso di aggiornamento per preposti aziendali (ai sensi dell'Accordo Stato Regioni del 21/12/11)	Caporeparto o lavoratore con compiti di controllo e coordinamento	12/01/24
Corso di formazione per il lavori in quota e DPI di terza categoria (Titolo III e Titolo IV del D. Lgs. 81/08)	Addetti al lavoro in altezza, dotati di adeguato certificato di idoneità medica	24/01/24
Corso per lavoratori, aggiornamento per tutte le imprese (ai sensi dell'art. 37 del D. Lgs. 81/08 e dell'Accordo Stato Regioni del 21/12/11)	Lavoratori in possesso di precedente attestato in scadenza	31/02/24
Corso di aggiornamento in materia di primo soccorso aziendale per imprese di ogni tipologia, ai sensi del DM 388/03	Datore di lavoro o dipendente appositamente incaricato alla gestione dell'emergenza sanitaria	05/02/24
Corso intero e di aggiornamento per addetti alla prevenzione incendi in aziende a BASSO E MEDIO rischio di incendio	Datore di lavoro o dipendente appositamente incaricato alla gestione dell'emergenza incendio	Inizio 12/02/24
Corsi di formazione su commissione di qualsiasi tipo	Aziende che intendono organizzare corsi presso la propria sede	In qualunque periodo

Visitate il nostro sito!